



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°119 del 20/03/2019

Attività di Calcio a 5

INDICE

Segreteria

Avviso blocco circolazione

Risultati

Giustizia Sportiva

Allegati- modello blocco circolazione

Piantina fascia verde

BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE

Con apposita ordinanza, la Sindaca di Roma Capitale ha disposto il blocco della circolazione all'interno della Fascia Verde per domenica 24 MARZO 2019.

In tale occasione, è stata prevista una deroga per le auto utilizzate per il trasporto di coloro impegnati nelle gare dell'attività sportiva della F.I.G.C. (art. 31 delle categorie esenti).

Si allega al presente Comunicato Ufficiale un fac-simile di attestazione da utilizzare su carta intestata della società per usufruire della deroga sopracitata.

Tale documento dovrà essere esibito, dal conducente dell'autoveicolo, dietro eventuale richiesta degli addetti alla viabilità .

Si allega altresì, la cartina illustrativa della Fascia Verde

Stralcio al C.U. n. 334 dell' 8/03/2019

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DEL CALCIATORE SALVATI CLAUDIO (S.S.D. COLONNA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 C5 DEL 6/02/2019

(Gara: COLONNA – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 1/02/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe presentato dal giocatore Claudio Salvati, calciatore tesserato per la Società S.S.D. Colonna, con il quale si chiede l'annullamento della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di Primo Grado fino al 31/12/2021;
Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara evidenzia che non è stato aggredito con colpi violenti da parte del Salvati.
Il calciatore stesso, avrebbe solo rivolto frasi ingiuriose, cosa tra l'altro evidenziata, altresì, dal fatto che il Direttore di gara non ha allegato al referto trasmesso al Giudice Territoriale alcun referto medico di Pronto Soccorso;
considerando che il referto e gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva;
visto tutto quanto sopra detto, questa Corte ritiene che la condotta del Salvati in tali circostanze può essere ricondotta entro la casistica prevista dall'art.11 bis, comma 2 del C.G.S.;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SALVATI Claudio al 31/03/2020.

La tassa ricorso va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

RICORSO DELLA SOCIETA' SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPREGA GIUSEPPE FINO AL 31/05/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.92 C5 DEL 13/02/2019 (Gara: ERETUM MONTEROTONDO C. - VALCANNETO FUTSAL del 12/02/2019 - Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, in quanto il calciatore Sprega - dopo essere stato espulso per aver calciato il pallone contro un avversario che si trovava a terra - ha soltanto chiesto spiegazioni all'Arbitro in merito a tale provvedimento, poggiandogli la mano sulla spalla, ma senza stratonarlo per la maglia, né spintonandolo.

La ricorrente ritiene inoltre del tutto ingiustificata la decisione presa successivamente dall'Arbitro di sospendere l'incontro, dal momento che non si è mai creata in campo alcuna situazione di pericolo, che potesse mettere a repentaglio la sua incolumità.

La Società Eretum Monterotondo C. chiede, pertanto, che venga ridotta la squalifica a carico del calciatore Sprega, ed inoltre che venga annullato il provvedimento di perdita della gara.

Esaminata la dinamica dei fatti, così come descritti dall'Arbitro nel suo rapporto, questa Corte ritiene che la decisione di sospendere la gara non appare giustificata; ed infatti nessuna situazione di effettivo pericolo risulta essersi creata nei confronti dell'Arbitro, dal momento che egli non ha subito alcun comportamento di natura aggressiva, non potendosi considerare tale il gesto del calciatore, che dopo l'espulsione ha protestato in maniera veemente, trattenendo l'Arbitro per la maglia, senza causargli alcuna conseguenza, e abbandonato subito dopo il terreno di gioco, grazie anche all'intervento dei compagni.

L'Arbitro avrebbe dunque potuto riprendere tranquillamente l'incontro, non avendo subito alcun danno fisico, né sussistendo alcuna situazione di reale pericolo per la sua incolumità.

Per tali motivi il provvedimento di perdita della gara dovrà quindi essere annullato, e la gara stessa andrà ripetuta.

Quanto al calciatore Sprega, questa Corte ritiene che il suo gesto di trattenere l'Arbitro per la maglia in segno di protesta, vada qualificato come un gesto di natura invasiva, ma non violento o aggressivo, sicché pur censurandosi tale comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo, la sanzione andrà rivisitata, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, riducendo, altresì, la squalifica a carico del calciatore SPREGA Giuseppe al 30/04/2019.

La tassa ricorso va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA,
 FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 C5 DEL 6/02/2019 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – REAL ATLETICO ROMA del 18/01/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, respingendo il reclamo ritualmente proposto dalla stessa, applicava alla società Real Atletico Roma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Il Giudice riteneva infatti che alla stessa andasse addebitata la mancata effettuazione della gara determinata dalla decisione del direttore di gara di non consentire ai calciatori della reclamante di scendere in campo con calzature dotate di tacchetti in gomma, a parere dello stesso non consentite dalle norme vigenti.

Avverso tale decisione ricorre la società Real Atletico Roma sostenendo che l'avviso, a cui evidentemente il direttore di gara faceva riferimento, indirizzato a società ed Arbitri di evitare calzature con tacchetti (indoor) allegato ad un comunicato ufficiale (n. 17 del 17-10-2018) non poteva avere contenuto precettivo ma si trattava di un semplice invito in quanto non dotato di forza derogatoria alle regole del gioco del calcio a 5 che, all'articolo 4 recita testualmente: "sono consentite soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con suola di gomma o materiale simile" senza minimamente vietare scarpe da ginnastica con suola gommata e tacchetti sporgenti di cinque millimetri, esplicitamente omologate per l'attività di calcio a 5 indoor. In sede di audizione diretta la reclamante ha esibito le scarpe in dotazione ai propri calciatori, munite di suola in gomma morbida con tacchetti sporgenti pochi millimetri e di materiale gommoso e morbido.

Il reclamo è fondato.

In effetti l'avviso pubblicato sul comunicato ufficiale n. 17 del 17-10-2018 non ha contenuto precettivo ma solo di una esortazione rivolta ai calciatori ed agli arbitri di evitare l'uso di soles "tacchettate"; invito eventualmente volto ad evitare rimostranze dai gestori degli impianti che non gradiscono l'uso di tali calzature in quanto provocano un'usura maggiore del tappeto di gioco.

A tale conclusione si giunge considerando che l'invito è rivolto anche agli Arbitri e quindi non ha finalità di prevenzione di lesioni nel caso di scontri, anche perché i tacchetti in questione, sia per le dimensioni e l'altezza, sia per il materiale non sono idonee a provocare danni maggiori di una normale suola gommata non "tacchettata".

L'equipaggiamento idoneo è quindi quello, e non può che essere che quello, visto che i regolamento del gioco del calcio a 5 non può essere modificato o derogato se non con decisione FIFA, dettato dalla regola 4 che non esclude assolutamente l'uso di calzature con tacchetti, purché siano di gomma morbida e tali da non creare danni ai contendenti.

L'Arbitro ha quindi errato nel non consentire l'accesso al terreno di gioco a tutti i calciatori della reclamante e va disposta la disputa della gara, annullando integralmente la decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

La tassa ricorso va restituita.

1. Risultati Gare

| C5 Serie D Maschile | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------|---------------------------|----------|------|
| GIRONE: A | | | | | |
| DATA GIORNATA | | | | | |
| 15/03/19 | 6/R | ATLETICO ROCCAMASSIMA | S.PALOMBA | 6 | - 2 |
| | | CASTROMENIO | TECHNOLOGY C5 | 1 | - 5 |
| | | CITTA DI SEGNI CALCIO A 5 | SAN GIACOMO | 4 | - 4 |
| | | DON BOSCO GENZANO | ATLETICO PAVONA | 5 | - 2 |
| | | PLAYGROUND VELLETRI | MATRIX PONTE LORETO | 6 | - 3 |
| | | PRO CALCIO CECCHINA | POL. GENZANO DI ROMA | 4 | - 3 |
| GIRONE: B | | | | | |
| DATA GIORNATA | | | | | |
| 15/03/19 | 6/R | ATLETICO ROMANINA | ATLETICO LE PALME | 3 | - 1 |
| | | DEAFSPQR | UP CALCIO A 5 | 7 | - 6 |
| | | FUTSAL MAMBO | VIRTUS TORVAJANICA | 8 | - 1 |
| | | FUTSAL SETTECAMINI | VIRTUS ACADEMY C5 | 8 | - 0 |
| | | REAL TURANIA CALCIO | COLLI ALBANI CALCIO A 5 | V.D.G.S. | |
| | | VIRTUS TORRE MAURA | VIRTUS SAN GIUSTINO | RINVIATA | |
| GIRONE: C | | | | | |
| DATA GIORNATA | | | | | |
| 15/03/19 | 6/R | ATLETICO VELLETRI C5 | REAL ATLETICO ROMA | 4 | - 2 |
| | | CASALBERTONE CALCIO A 5 | REAL LEGIO COLLEFERRO CA5 | 3 | - 0 |
| | | EDILISA | TCL | 5 | - 4 |
| | | TOR TRE TESTE CALCIO A5 | ATLETICO SAN RAIMONDO | 2 | - 2 |
| | | COLONNA | SAN FRANCESCO | N | - P |
| | | VILLALBA OCRES MOCA | SS LAZIO C 5 FEMMINILE | RINVIATA | |
| GIRONE: D | | | | | |
| DATA GIORNATA | | | | | |
| 15/03/19 | 7/R | BARCO MURIALDINA A R.L. | SPORTING AURELIA 2012 | 3 | - 4 |
| | | NIGHT & DAY CALCIO A 5 | VIRTUS AURELIO | 10 | - 0 |
| | | TOFFIA SPORT | R.C.C. TEVERE REMO | 6 | - 6 |
| | | VIGNANELLO FUTSAL A.S.D. | JFC CIVITA CASTELLANA | 8 | - 5 |
| | | VIRTUS PARIOLI | SPES 1908 | 2 | - 6 |
| GIRONE: E | | | | | |
| DATA GIORNATA | | | | | |
| 15/03/19 | 6/R | EMPIRE SPORT ACADEMY | GENERAZIONE CALCETTO | 1 | - 4 |
| | | EVERGREEN CIVITAVECCHIA | CASALOTTI CALCIO | 2 | - 3 |
| | | F.C. CITTA ETERNA | BE EAT LIDENSE CALCIO A 5 | 3 | - 3 |
| | | FIORIDA PORTUENSE | EUR TORRINOMEZZOCAMMINO99 | 1 | - 4 |
| | | FIUMICINO 1926 | POURQUOI PAS CALCIO A5 | 4 | - 2 |
| | | REAL MATTEI | OLIMPUS PARCO LEONARDO | 3 | - 9 |
| GIRONE: F | | | | | |
| DATA GIORNATA | | | | | |
| 16/03/19 | 7/R | M.C.V. REAL TESTACCIO C5 | REAL PALOMBARA 1923 | 4 | - 1 |
| | | POLISPORTIVA MANDELA | SANT AGNESE CALCIO | 2 | - 15 |
| | | STIMIGLIANO 1969 | MACIR CISTERNA | 2 | - 3 |
| | | ULIVI VILLAGE CALCIO | DELLE VITTORIE | 3 | - 2 |
| | | VALCANNETO FUTSAL | BABADOOK&FRIENDS | 6 | - 1 |
| | | ERETUM MONTEROTONDO C. | EPIRO CALCIO A 5 | N | - P |

C5 Serie D Femminile

GIRONE: A

DATA GIORNATA

| | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-----------------------|----------|
| 15/03/19 | 8/R | ITALIAN KICK OFF | AEMME SAVIO C5 | 1 - 3 |
| | | REAL TOR SAPIENZA | FB5 TEAM ROME A R.L. | 2 - 0 |
| 16/03/19 | 8/R | C. TORRACCIA ROMA FUTSAL | GIULIANELLO CALCIO | 6 - 4 |
| | | EVENTI FUTSAL | VIRTUS ANIENE 32 1987 | RINVIATA |
| | | ALTERNAVICOLO CALCIO A 5 | ARCA POLISPORTIVA | N - P |

GIRONE: B

DATA GIORNATA

| | | | | |
|----------|-----|-------------------------|-------------------------|----------|
| 15/03/19 | 6/R | LADISPOLI S.R.L. | FIUMICINO 1926 | 2 - 3 |
| | | LUISS S.S.D.A R.L. | ATLETICO TIRRENA CV | 2 - 4 |
| | | REAL FABRICA DI ROMA C5 | TRASTEVERE CALCIO | 1 - 1 |
| | | REAL FIUMICINO | CITTADUCALE CALCIO A5 | 0 - 7 |
| | | OLIMPUS PARCO LEONARDO | VITERBO FOOTBALLCLUB SC | RINVIATA |

GIRONE: C

DATA GIORNATA

| | | | | |
|----------|-----|--------------------------|---------------------------|--------|
| 15/03/19 | 6/R | CITTA DI VALMONTONE | PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 | 1 - 6 |
| | | FEMMINILE GENZANO FUTSAL | REAL ATL. TBM UNICUSANO | 3 - 2 |
| | | FORTE COLLEFERRO A.S.D. | DELLE VITTORIE | 1 - 3 |
| | | VIRTUS TORRE MAURA | VALLERANO FUTSAL | 0 - 0 |
| 16/03/19 | 6/R | VICOVARO | SS FEMMINILE LAZIO C5 | 0 - 21 |

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 19 Marzo 2019:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA

GARE DEL 15/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

REAL TURANIA CALCIO - COLLI ALBANI CALCIO A 5

Si da atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 5° minuto del secondo tempo per malore dell'arbitro designato.

gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 R.C.C. TEVERE REMO

Perché al termine della gara proprio sostenitore batteva i pugni sulla porta dello spogliatoio arbitrale rivolgendo frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 100,00 REAL ATLETICO ROMA

Perché al termine della gara persona non identificata ma riconducibili alla Società rivolgeva ripetute frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 75,00 EDILISA

Per aver consentito la presenza in campo di persona non autorizzata che a fine gara rivolgeva insulti e proteste all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 75,00 EMPIRE SPORT ACADEMY

Perché proprio sostenitore rivolgeva ripetute frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

TARDIOLI PIER LUIGI (POL. GENZANO DI ROMA)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, dall'esterno del terreno di gioco gli rivolgeva offese e minacce. Al termine della gara rientrava in campo assumendo un comportamento gravemente minaccioso nei suoi confronti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA FINO AL 31/12/2020**

TERMINE DANILO (ATLETICO PAVONA)

Espulso per aver rivolto frase offensiva all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva minacce. Doveva essere allontanato a forza da alcuni compagni. Successivamente dall'esterno del terreno di gioco durante una rimessa laterale gli lanciava due sputi che lo attingevano al collo e ad una guancia. Al termine della gara reiterava un comportamento minaccioso sempre nei confronti dell'arbitro, veniva fermato dai compagni di squadra. Si ripeteva successivamente con offese e minacce tanto che l'arbitro doveva essere accompagnato da alcuni dirigenti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CORSINI FRANCESCO (COLLI ALBANI CALCIO A 5)
 CECCARELLI STEFANO (TOR TRE TESTE CALCIO A5)

TURCHETTA LEONARDO (REAL MATTEI)
 DI IORIO WALTER (UP CALCIO A 5)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NATALE ALEX (ATLETICO LE PALME)
 PAOLINI SIMONE (EMPIRE SPORT ACADEMY)
 MARAGA MARCO (R.C.C. TEVERE REMO)
 MARINELLI FRANCESCO (SPES 1908)

VELTRI GIORGIO (CASTROMENIO)
 PRECE FABIO (FIORIDA PORTUENSE)
 MAZZILLI MARCO (REAL ATLETICO ROMA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

LALA ALESSIO (R.C.C. TEVERE REMO)

Al termine della gara nel protestare rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

TERMINE DANILO (ATLETICO PAVONA)
 ULISSE COSTANTINO (F.C. CITTA ETERNA)

MASCI FEDERICO (ATLETICO SAN RAIMONDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HERNANDEZ CAMACHO (BARCO MURIALDINA A R.L.)
 JORGE ERNESTO (COLLI ALBANI CALCIO A 5)
 PAOLETTI VALERIO (EDILISA)
 MORONI GIANMARCO (FIUMICINO 1926)
 LALA ALESSIO (R.C.C. TEVERE REMO)

LOTRIONTE VALERIO (CASALOTTI CALCIO)
 CONTI CHRISTIAN (EDILISA)
 CROCI GABRIELE (EMPIRE SPORT ACADEMY)
 BARONCINI MASSIMILIANO (POL. GENZANO DI ROMA)
 MIRCHEV STANISLAVPETROV (REAL LEGIO COLLEFERRO CA5)

GARE DEL 16/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CECCHETELLI CLAUDIO (BABADOOK&FRIENDS)

TITTONI EMANUELE (BABADOOK&FRIENDS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHI BRYAN (POLISPORTIVA MANDELA)

MEUCCI GABRIELE (REAL PALOMBARA 1923)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TORTORELLI LUCA (VALCANNETO FUTSAL)

CALCIO A 5 FEMM. SERIE D ROMA

GARE DEL 16/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANCINI GIOIA

(VICOVARO)

Pubblicato in Roma il 20 Marzo 2019

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto